

KME Group S.p.A.

Procedura in materia di operazioni con parti correlate

Aggiornamento: 26 settembre 2024
Efficace dal 1° ottobre 2024

- visto l'art. 150, comma I del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito per brevità il "TUF") che impone agli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Collegio Sindacale in merito alla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed in particolare su quelle nelle quali i medesimi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, norma a suo tempo recepita tempestivamente nell'art. 14 dello Statuto Sociale e che trova regolare attuazione in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- visti gli artt. 2391 e 2391 *bis* del Codice Civile che dispongono nelle materie di interessi degli Amministratori e di operazioni con parti correlate, nonché delle sanzioni di cui all'art. 2629 *bis* del Codice Civile;
- visto il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come aggiornato, da ultimo, con la Delibera 22144 del 22 dicembre 2021, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 31 dicembre 2021 (di seguito per brevità, il "**Regolamento Parti Correlate**" o anche "**Regolamento Consob**"), allegato alla presente Procedura *sub lettera a*), che impone alle società quotate l'adozione di "*procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate*";
- visto che il Regolamento Parti Correlate impone obblighi di informativa al pubblico, mediante apposito documento informativo, in occasione di operazioni denominate di "maggiore rilevanza" da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere;
- viste le comunicazioni Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e n. 6031329 del 7 aprile 2006 che richiedono al Collegio Sindacale l'invio di una scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta durante l'esercizio, dedicando una particolare attenzione alle operazioni concluse con le parti correlate;
- vista la normativa applicabile in tema di redazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni contabili e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 nonché le ulteriori disposizioni in materia emanate da Consob con la comunicazione n. DEM/100786683 del 24 settembre 2010 e dalle successive disposizioni, orientamenti e comunicazioni di volta in volta applicabili a tale riguardo ai quali espressamente si rinvia per quanto non riportato nella presente Procedura (di seguito per brevità la "**Procedura Parti Correlate**" o "**Procedura**");
- vista la precedente procedura della Società in merito al trattamento delle operazioni con parti correlate, approvata nella sua ultima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2021 ed efficace dal 1 luglio 2021;

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2024 con la quale la Società ha deciso di non procedere alla nomina di un Comitato Remunerazioni, in linea con quanto deciso negli esercizi precedenti;
- visto il parere favorevole rilasciato in data 26 settembre 2024 da un comitato appositamente costituito, composto da tre Amministratori indipendenti della Società ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Consob;

KME Group S.p.A.

(di seguito per brevità “KME” o la “Società”)

delibera di adottare la seguente

**PROCEDURA
in materia di
operazioni con parti correlate**

Indice

- Art. 1** *Principi generali*
- Art. 2** *Ambito applicativo*
- Art. 3** *Responsabile della Procedura - Identificazione delle “parti correlate” e loro obblighi informativi*
- Art. 4** *Definizione di “operazioni con parti correlate”*
- Art. 5** *Altre definizioni*
- Art. 6** *Comitato per le operazioni con parti correlate e sua composizione*
- Art. 7** *Competenze del Comitato*
- Art. 8** *Convocazione del Comitato*
- Art. 9** *Riunioni e deliberazioni del Comitato*
- Art. 10** *Categorie di operazioni*
- Art. 11** *Operazioni di maggiore rilevanza*
- Art. 12** *Operazioni di maggiore rilevanza non approvate dal Comitato*
- Art. 13** *Operazioni di minore rilevanza*
- Art. 14** *Operazioni di importo esiguo*
- Art. 15** *Operazioni di competenza dell’Assemblea*
- Art. 16** *Operazioni esenti*
- Art. 17** *Delibere Quadro*
- Art. 18** *Informazione periodica esterna e comunicati stampa*
- Art. 19** *Informazione periodica interna*
- Art. 20** *Documento Informativo*
- Art. 21** *Raccolta ed archiviazione della documentazione*
- Art. 22** *Verifica e revisione della procedura*
- Art. 23** *Entrata in vigore*

Allegati

* * * * *

Art. 1 Principi generali

Le operazioni con parti correlate, realizzate da KME Group SpA (di seguito “**KME**” o anche solo “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate (in base ai requisiti di controllo di cui all’art. 93 TUF), sono effettuate nel rispetto dei principi di:

- trasparenza;
- correttezza sostanziale;
- correttezza della procedura.

Art. 2 Ambito applicativo

Per “**parti correlate**” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati dall’art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob. Conseguentemente si fa integrale rinvio alle indicazioni contenute nella Appendice al Regolamento Consob, qui allegata **sub lettera b)**.

La Società ha identificato il Dirigente Preposto quale soggetto cui applicare la Procedura, in quanto dirigente con responsabilità strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare ulteriori soggetti ai quali applicare la Procedura Parti Correlate, tenendo conto degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari o di eventuali discipline di settore.

Art. 3 Responsabile della Procedura - Identificazione delle “parti correlate” e loro obblighi informativi

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare formalmente il responsabile della presente Procedura (“**Responsabile della Procedura OPC**”), che ha il compito di rendere esecutiva la stessa, di proporre eventuali modifiche o aggiornamenti e di curarne la corretta attuazione.

Tutti i soggetti indicati nella Appendice al Regolamento Consob (vd **Allegato sub lettera b)**) e, in particolare, i soggetti controllanti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società nonché i dirigenti con responsabilità strategiche e gli ulteriori eventuali soggetti identificati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 2, sono soggetti alla Procedura Parti Correlate ed in quanto tali sono tenuti a comunicare alla Società i) le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime, mediante compilazione della scheda di cui all’**Allegato sub lettera e)** alla presente Procedura, ii) nonché ogni intervenuta variazione di quanto in precedenza già comunicato, anche quando non espressamente richiesto dalla Società.

In particolare, gli Amministratori della Società, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una operazione, ne informano il Consiglio di Amministrazione nella persona del suo Presidente, precisandone la natura, i

termini, l'origine e la portata. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori per i quali sussista tale interesse hanno facoltà di partecipare all'adunanza e al voto, ove siano a ciò autorizzati dal Consiglio, che deliberi a maggioranza. Qualora invece siano portatori, per conto proprio o di terzi, in una operazione, di un interesse in conflitto con quello della Società, possono partecipare alla discussione ma hanno obbligo di astensione dalla votazione.

Tenuto conto delle informazioni ricevute, la Società, tramite il Responsabile della Procedura OPC:

- comunica l'attribuzione della qualifica di "parte correlata" ai soggetti individuati come tali dal Consiglio di Amministrazione;
- chiede ai soggetti controllanti, agli Amministratori, ai componenti del Collegio sindacale, ai dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai soci aventi partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF e ai soci che partecipino ad un patto previsto dall'art. 122 TUF e ai soggetti già identificati quali parti correlate di aggiornare il proprio elenco delle parti correlate e di informare tempestivamente la Società in caso di cambiamenti nello stesso;
- redige l'elenco delle parti correlate, conservandole in apposito *registro*, il "**Registro delle Parti Correlate**", che può essere tenuto anche in formato elettronico e che contiene almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome/ragione sociale/denominazione della parte correlata;
 - natura del rapporto di correlazione;
 - periodo di correlazione;
- provvede all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate su base almeno annuale, tenuto conto delle informazioni ricevute dagli Amministratori e dai Sindaci nonché dai dirigenti con responsabilità strategiche;
- comunica alle società controllate l'elenco delle proprie parti correlate ed i relativi aggiornamenti;
- fa in modo che l'organo competente a deliberare in merito ad una operazione nonché il Comitato, quando coinvolto, abbiano a propria disposizione informazioni complete ed adeguate con congruo anticipo; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

La disciplina per le operazioni con parti correlate di cui alla presente Procedura si applica anche con riguardo alle operazioni con parti correlate compiute da una società controllata da KME, che siano per prassi o per disposizione interna o di legge, soggette all'esame o alla preventiva approvazione da parte di specifici organi della Società medesima. In tale ipotesi, prima di intraprendere un'operazione rilevante agli effetti della presente Procedura, i soggetti che, in forza delle deleghe di poteri, sono responsabili della decisione e/o esecuzione dell'operazione nella società controllata dovranno verificare se la controparte sia una parte correlata della

Società. Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte sia una parte correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall'art. 16 della presente Procedura, il soggetto coinvolto nell'operazione si astiene dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informa tempestivamente il direttore generale ovvero, se nominato, l'Amministratore Delegato della società controllata, ovvero, in loro mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico, in caso di organo amministrativo monocratico) della società controllata (il referente ultimo della società controllata, "**Responsabile OPC della Controllata**").

Il Responsabile OPC della controllata, a sua volta, comunica immediatamente al Responsabile della Procedura OPC e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'intenzione della società controllata di effettuare un'operazione con parti correlate della Società medesima. Ricevuta tale comunicazione, il Responsabile della Procedura OPC accerta se l'operazione della società controllata è sottoposta, in base alla prassi ovvero a disposizioni interne o di legge, all'esame od all'approvazione della Società. In ipotesi affermativa, attiverà, a seconda dei casi, le disposizioni della presente Procedura in materia di operazioni di minore rilevanza ovvero di operazioni di maggiore rilevanza ai sensi, rispettivamente, degli art. 13 e 11 della presente Procedura e darà corso a quanto previsto negli articoli 7.1 e 7.2.

Il Comitato provvede a risolvere eventuali posizioni di incertezza in merito all'individuazione di un soggetto come parte correlata e dell'operazione come soggetta o meno alla Procedura ovvero eventualmente ricadente tra le ipotesi di esenzione di cui all'art. 16 della stessa.

Art. 4 Definizione di "operazioni con parti correlate"

Per "operazioni con parti correlate" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo; si veda in merito quanto indicato nell'**Allegato sub lettera b)** alla presente Procedura.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni o benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Art. 5 Altre definizioni

La Procedura Parti Correlate recepisce le definizioni di cui alle disposizioni in materia emanate da Consob ed in vigore *pro-tempore*.

Con riferimento alle definizioni di "operazioni di maggiore rilevanza" e di "operazioni di minore rilevanza" si rinvia, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'art. 3, comma 1, lettera c) del medesimo Regolamento Consob.

Per completezza espositiva, l'Allegato 3 del Regolamento Consob è unito alla presente Procedura **sub lettera c)** come sua parte sostanziale.

Art. 6 Comitato per le operazioni con parti correlate e sua composizione

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito il “Comitato”), organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da tre Amministratori non esecutivi e non correlati nella operazione di volta in volta in discussione e per la maggioranza indipendenti (in base ai requisiti di “indipendenza” e “assenza di correlazione” di cui all’art. 3, comma 1, lettere h) e i) del Regolamento Consob, e ai requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148 comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce).

L’esame delle operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Consob, e delle delibere aventi ad oggetto modifiche della presente Procedura, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob, è di competenza del Comitato composto dai tre amministratori indipendenti non correlati (secondo le definizioni sopra indicate), senza necessità di preventiva delibera di nomina.

Il Comitato vigila sulla conformità della Procedura rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nonché sulla loro osservanza e

- (i) valuta ed esprimere un parere su tutte le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni esenti ai sensi dell’Articolo 16;
- (ii) riceve almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale, informazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza eseguite nell’esercizio cui è stata applicata l’esenzione ai sensi dell’Articolo 16, verificando la corretta applicazione delle regole di esenzione.

In occasione di ciascuna operazione con parti correlate sottoposta al vaglio del Comitato, i componenti dello stesso dichiarano l’assenza di un rapporto di correlazione con riferimento alla specifica operazione e confermano la propria qualifica di amministratore non correlato e/o indipendente, ai sensi della presente Procedura.

Qualora un amministratore chiamato alla valutazione di una operazione risultasse alla stessa correlato, tale amministratore è obbligato ad evidenziare tale situazione e quindi a non partecipare alla decisione.

Saranno applicati i seguenti presidi alternativi:

A. in caso di operazioni di minore rilevanza:

- i. qualora l’amministratore in questione sia non esecutivo e non indipendente, il Comitato agisce e delibera solo con il voto favorevole degli altri due membri;

- ii. qualora l'amministratore in questione sia uno tra gli amministratori indipendenti, subentrerà, per quella specifica operazione, il terzo amministratore indipendente, se non coinvolto nella operazione;
- iii. qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati alla operazione, il parere del Comitato, di natura non vincolante, sarà deliberato con il voto determinante dell'amministratore indipendente;
- iv. nel caso in cui in una operazione vi sia solo un amministratore indipendente non correlato e l'amministratore non esecutivo sia a sua volta correlato, il Comitato sarà composto dal solo amministratore indipendente, che agirà e delibererà solo dopo aver consultato un esperto indipendente;
- v. qualora tutti gli amministratori indipendenti siano correlati in una operazione, in caso di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il parere potrà essere rilasciato dal Collegio sindacale (i cui componenti daranno notizia agli altri sindaci di eventuali interessi per conto proprio o di terzi nell'operazione, precisandone natura, termini, origine e portata) o da un esperto indipendente, dietro apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il parere rilasciato nei casi indicati punti iii) e iv) sia negativo, si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del parere negativo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett g) del Regolamento Consob;

B. in caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- i. qualora uno dei tre amministratori indipendenti del Comitato sia correlato in una operazione, gli altri due devono essere coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria e il parere deve essere espresso da entrambi;
- ii. qualora due dei tre amministratori indipendenti siano correlati in una operazione, l'amministratore indipendente non correlato deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; il parere deve essere rilasciato dal Collegio sindacale (i cui componenti daranno notizia agli altri sindaci di eventuali interessi per conto proprio o di terzi nell'operazione, precisandone natura, termini, origine e portata) o da un esperto indipendente, dietro apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- iii. qualora tutti e tre gli amministratori indipendenti siano correlati in una operazione, il parere sarà rilasciato dal Collegio sindacale (i cui componenti daranno notizia agli altri sindaci di eventuali interessi per conto proprio o di terzi nell'operazione, precisandone natura, termini, origine e portata) o da un esperto indipendente, dietro apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Competenze del Comitato

7.1 I soggetti che, per conto della Società o di una delle società controllate, intendano effettuare un'operazione devono:

- (i) verificare preventivamente se la controparte o, qualora la controparte sia un soggetto che agisce per conto terzi, il beneficiario ultimo di tale operazione, rientri nel Registro Parti Correlate;
- (ii) qualora la controparte risulti correlata, informare tempestivamente il Responsabile della Procedura OPC e il Dirigente Preposto sull'intenzione di effettuare un'operazione con parte correlata, fornendo le informazioni richieste.

Il Responsabile della Procedura OPC, insieme con il Dirigente Preposto, verifica se l'operazione proposta, qualora non si tratti di operazione esente, sia un'operazione di maggiore rilevanza o un'operazione di minore rilevanza. Quando, successivamente all'istruttoria, il Responsabile della Procedura OPC ritenga di voler procedere all'esecuzione dell'operazione con parte correlata oppure di sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso si tratti di un'operazione di maggiore rilevanza o di un'operazione non rientrante tra le proprie deleghe, lo stesso sottopone preventivamente l'operazione alla valutazione del Comitato, fornendo un'informativa contenente i seguenti elementi:

- (i) la parte correlata controparte dell'operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di un'operazione di minore rilevanza;
- (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
- (v) i restanti termini e condizioni dell'operazione;
- (vi) le motivazioni sottese all'operazione e l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione;
- (vii) e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

In ogni caso, Presidente e Vicepresidente forniscono ai membri del Comitato le informazioni e i documenti eventualmente richiesti successivamente all'invio dell'informativa.

7.2 Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sull'interesse della Società al compimento, anche tramite le società da essa controllate, delle operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato, sia quando è relativo alle operazioni di maggiore rilevanza sia quando è relativo alle operazioni di minore rilevanza, come in seguito definite.

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato. Nello specifico, il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative nonché di farsi assistere da propri esperti indipendenti, a spese

della Società, ai fini della valutazione delle caratteristiche dell'operazione. In particolare, a seguito dell'invio dell'informativa ai sensi del precedente Articolo 7.1, il Responsabile della Procedura OPC è tenuto a:

- (i) aggiornare il Comitato sullo stato delle trattative e del relativo procedimento istruttorio;
- (ii) tener conto delle osservazioni del Comitato ai fini dell'ulteriore prosieguo delle attività relative all'Operazione prospettata;
- (iii) inviare al Comitato, con congruo anticipo, la proposta di delibera relativa all'effettuazione dell'operazione e, in ogni caso, al più tardi nello stesso giorno di invio dell'avviso di convocazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato provvede a:

- (i) formulare il proprio parere vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione, motivando le ragioni del parere e le condizioni a cui è eventualmente subordinata l'effettuazione dell'operazione;
- (ii) inviare al Consiglio di Amministrazione, almeno 3 giorni prima della relativa riunione, il proprio parere vincolante;
- (iii) allegare il parere al verbale della riunione del Comitato nel corso della quale esso è stato formulato.

In generale, per le attività previste dal Regolamento Consob e dalla presente Procedura, il Comitato potrà avvalersi, a spese della Società, di esperti e consulenti esterni, indipendenti e qualificati, nel limite massimo di Euro 50.000,00 per singola operazione di minore rilevanza. Nessun limite di spesa è invece previsto per le operazioni di maggior rilevanza.

Nel caso in cui il Comitato decidesse di avvalersi della collaborazione di uno o più esperti indipendenti, il Comitato deve condurre specifica verifica della indipendenza degli esperti indipendenti, prima del loro formale incarico, applicando i criteri previsti dal paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob¹, allegato alla presente Procedura **sub lettera d**). Il Comitato può ottenere le informazioni sulle eventuali relazioni degli esperti richiedendo agli stessi il rilascio di formale dichiarazione. Il Comitato motiva l'irrelevanza delle eventuali relazioni economiche ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Art. 8 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato a cura del suo Presidente di sua iniziativa (o su richiesta di un suo componente, del Responsabile della Procedura OPC o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) con lettera o messaggio di posta elettronica o, più in generale, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento, inviato al domicilio dei suoi

¹ In particolare, vanno valutate le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto

come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

componenti con congruo anticipo rispetto al momento dell'esecuzione delle operazioni.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, che può tenersi anche fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato Italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

In ogni caso, i componenti del Comitato dovranno ricevere per tempo debito le informazioni e la documentazione necessari alle proprie deliberazioni.

Le convocazioni dovranno essere accompagnate dalla documentazione idonea ad illustrare, in modo completo ed adeguato, le principali caratteristiche delle operazioni.

Art. 9 Riunioni e deliberazioni del Comitato

Le riunioni del Comitato possono anche tenersi per tele-conferenza nonché per video-conferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della Società ovvero in altro luogo concordato tra gli intervenuti alla riunione medesima.

Le decisioni del Comitato sono regolarmente assunte a maggioranza.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate a cura del Presidente del Comitato e, ove applicabile, devono riportare le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Art. 10 Categorie di operazioni

Le operazioni con parti correlate sono suddivise in:

- operazioni di maggiore rilevanza;
- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di importo esiguo;
- operazioni esenti.

Le operazioni di maggiore rilevanza individuate in base ai criteri identificati dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, che si allega **sub lettera c)** alla presente Procedura. Le operazioni di minore rilevanza sono invece quelle che hanno importi compresi tra i limiti indicati per le operazioni di importo esiguo e le operazioni di maggiore rilevanza.

Art. 11 Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della

Procedura nonché delle disposizioni previste dall'art. 19 dello Statuto Sociale, raccolto il parere motivato del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato ha natura vincolante, viene allegato al verbale della riunione del Comitato e il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione ne dà menzione.

Gli Amministratori esecutivi della Società, nonché – ove trattasi di operazioni con parti correlate da realizzarsi tramite società controllate – il Responsabile OPC della Controllata partecipante all'operazione, comunicano preventivamente le operazioni di maggiore rilevanza, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Responsabile della Procedura OPC, che ne informano il Comitato. Il Responsabile della Procedura OPC darà corso a quanto indicato nell'art. 7.1 della presente Procedura.

In caso di applicazione ad operazioni di maggiore rilevanza della esenzione relativa alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* si applica l'obbligo informativo al Comitato indicato nell'art. 16 che segue.

Art. 12 Operazioni di maggiore rilevanza non approvate dal Comitato

L'operazione di maggiore rilevanza che non avesse ricevuto il preventivo parere favorevole da parte del Comitato non può essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione².

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda comunque eseguirla, deve convocare senza indugio l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ponendo all'ordine del giorno l'approvazione della predetta operazione.

L'Assemblea delibera al riguardo con le maggioranze previste dallo Statuto Sociale.

Fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, l'operazione si intende non approvata, e quindi non potrà essere eseguita, qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione sempre che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine,

² Affinché il parere possa essere considerato “favorevole” è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto “favorevole” ai sensi del Regolamento, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo. Cfr. Comunicazione Consob n. 10078863 del 24 settembre 2010.

prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare (i) di non essere controparte della specifica operazione posta all'ordine del giorno e (ii) l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla controparte e alla Società.

Art. 13 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza sono esaminate e deliberate dall'organo societario competente in forza delle procedure e del sistema di deleghe di poteri aziendali vigenti.

Il Presidente ha la facoltà di approvare in autonomia le operazioni di minore rilevanza concluse dalla Società con parti correlate, se di importo non superiore ad Euro 5.000.000,00. Nei casi in cui sussista un interesse del Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento, o in via d'urgenza, i medesimi poteri sono esercitati da un Vice Presidente, purché per lo stesso non sussistano interessi nella medesima operazione.

Le operazioni di minore rilevanza di importo superiore ad Euro 5.000.000,00, nonché quelle di importo inferiore per le quali dovessero sussistere interessi in capo, contemporaneamente, sia al Presidente che al Vice Presidente, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

In entrambi i casi, le operazioni sono sottoposte al preventivo parere motivato non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Nel caso di operazioni rientranti nell'ambito delle decisioni riservate al Presidente (ovvero al Vice Presidente) sulle quali il Comitato abbia espresso un proprio parere motivato negativo, il Presidente ne informa senza indugio gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. È facoltà di ciascuno dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, esclusi i membri del Comitato, richiedere entro il termine di tre giorni la convocazione dello stesso al fine di deliberare in merito alla approvazione di tale operazione.

In mancanza di una richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione nel termine anzidetto, l'operazione può essere eseguita, a discrezione del soggetto dotato dei relativi poteri, fermo restando l'obbligo di informativa al Comitato in base a quanto disposto dall'art. 19 che segue. Qualora fosse richiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione e il Consiglio stesso dovesse deliberare di non approvare l'operazione, la stessa non potrà essere eseguita. Qualora l'operazione sia di competenza del, o venga sottoposta al, CdA e uno o più Amministratori siano portatori, per conto proprio o di terzi, in tale operazione, di un interesse in conflitto con quello della Società, tale/tali Amministratore/Amministratori possono partecipare alla discussione ma hanno obbligo di astensione dalla votazione.

Gli Amministratori esecutivi della Società, nonché – ove trattasi di operazioni con parti correlate da realizzarsi tramite società controllate – il Responsabile OPC delle Controllate, comunicano preventivamente le operazioni di minore rilevanza, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Responsabile della Procedura OPC, che ne informano il Comitato, dando corso a quanto indicato nell'art. 7.1 della presente Procedura.

Art. 14 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo sono operazioni con parti correlate di valore inferiore ad Euro 200.000,00, se realizzate nei confronti di soggetti persone fisiche, e di valore non superiore ad Euro 500.000,00, se realizzate nei confronti degli altri soggetti. In entrambi i casi gli importi si intendono determinati su base annua e quindi anche cumulativamente; inoltre, per il calcolo di tali importi si debbono considerare i costi per la Società al netto dell'IVA e di eventuali diritti. Qualora l'importo riguardasse persone fisiche, legate da rapporto di lavoro subordinato, l'importo va inteso quale costo aziendale per anno.

Art. 15 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 13, distinguendo a seconda che si tratti di un'operazione di maggiore rilevanza o di un'operazione di minore rilevanza. Il Comitato, che verrà coinvolto nella fase istruttoria e, per le operazioni di maggiore rilevanza, anche nella fase delle trattative, rilascerà il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dell'organo competente, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

Le proposte di deliberazioni relative a operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non potrà dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o compiere gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora - fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria - le deliberazioni in parola non siano approvate anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti.

Art. 16 Operazioni esenti

Le disposizioni del Regolamento Consob e di conseguenza della Procedura Parti Correlate, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa di volta in volta vigente, non si applicano:

1. alle operazioni di importo esiguo *ex art.* 14 della presente Procedura;
2. alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;

3. alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate³ qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi ai sensi della presente Procedura, di altre parti correlate della Società.
4. alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

La presente Procedura non trova applicazione anche con riferimento:

5. alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2389, comma 2 del Codice Civile e alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
6. ai c.d. "Piani di Compenso" basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive;
7. alle deliberazioni, diverse da quelle indicate ai precedenti punti 5 e 6, in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Il Responsabile della Procedura OPC è il soggetto incaricato dalla Società per la valutazione delle caratteristiche delle operazioni al fine della identificazione del ricorrere dei requisiti di esenzione sopra indicati. In caso di dubbi in merito alla sussistenza di tali requisiti, il Responsabile della Procedura OPC si consulta con il Comitato.

³ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Appendice sub allegato b).

Per le operazioni di maggiore rilevanza rientranti nell'ipotesi di esenzione di cui al punto 2 che precede, in caso di deroga all'obbligo di pubblicazione del "Documento Informativo" di cui all'art. 20 della presente Procedura, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito per brevità, il "**MAR**"), la Società:

1. comunica a Consob ed al Comitato, entro sette giorni dalla approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (o dall'approvazione della sua proposta, qualora si tratti di operazione di competenza o soggetta alla previa autorizzazione assembleare), ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, il nominativo della controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato della esclusione, nonché le motivazioni per cui si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione previste dal punto 2 che precede alle operazioni di maggiore rilevanza;
2. indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali operazioni soggette agli obblighi informativi sono state concluse avvalendosi della esenzione in esame.

Ai fini dell'applicabilità dell'esenzione di cui al precedente punto 3, non si considerano "interessi significativi":

1. la mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate;
2. la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale, esclusi quelli di cui al n. 3 che segue e in generale quelli derivanti da remunerazioni di dirigenti con responsabilità strategiche, di entità non superiore ad Euro 200.000,00 (importo determinato anche cumulativamente su base annua) tra le società controllate e collegate, da un lato, ed altre parti correlate della Società, dall'altro e che comunque influenzano, o siano influenzati, dalla operazione in discussione;
3. l'esistenza di Piani di Incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta i cui beneficiari siano amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche anche della Società, e quando l'operazione in discussione abbia un'incidenza inferiore al 5% rispetto ai risultati conseguiti dalle società controllate e collegate sui quali sono calcolate le incentivazioni;
4. la società controllata o collegata che sia partecipata dal soggetto che controlla la Società qualora il peso effettivo di tale partecipazione non superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

Il Comitato riceve dal Responsabile della Procedura OPC almeno una volta l'anno (entro il 28 febbraio) informazioni in merito alla applicazione da parte della Società dei casi di esenzione relativamente ad operazioni di maggiore rilevanza nell'anno precedente.

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Consob, qualora non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, le operazioni con parti correlate in caso di urgenza possono essere concluse in deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Consob e dagli artt. 11, 12 e 13 della presente Procedura, a condizione che:

- a) qualora l'operazione ricada nelle competenze di un Consigliere Delegato, gli Amministratori Indipendenti siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente, e comunque prima del compimento dell'operazione;
- b) qualora l'operazione ricada, in forza di deleghe, nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, questi provveda ad informare il Consiglio di Amministrazione delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- c) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- d) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria di cui alla lettera c) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento emanato da Consob n. 11971/1999 (di seguito, per brevità il “**Regolamento Emittenti**”);
- f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Art. 17 Delibere Quadro

Qualora sia prevista l'effettuazione di una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate nell'arco di un anno, è possibile che le stesse siano autorizzate da un'unica delibera (di seguito per brevità la “**Delibera Quadro**”).

L'approvazione di tale Delibera Quadro è di competenza del Consiglio di Amministrazione e segue la stessa procedura per le corrispondenti operazioni con parti correlate avuto riferimento al prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente previste.

La Delibera Quadro non può avere efficacia superiore ad un anno e deve indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto della Delibera stessa, nonché il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione deve ricevere almeno trimestralmente una completa informativa sull'attuazione delle predette "Delibere".

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 20, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima Delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle operazioni di maggiore rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le previsioni degli artt. 11 e 13 della presente Procedura.

Art. 18 *Informazione periodica esterna e comunicati stampa*

La Società fornisce informazione periodica, nell'ambito delle proprie relazioni finanziarie, in particolare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Fermo quanto previsto dall'art.17 del MAR in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato in materia di operazioni di minore rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente la descrizione della predetta operazione, l'oggetto, la controparte, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui al successivo art. 20 o sul sito internet della Società.

Qualora una operazione con parti correlate sia anche assoggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico delle operazioni cosiddette "*price sensitive*", di cui all'articolo 17 del MAR e sia diffusa mediante un comunicato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell' operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi degli artt 11 o 13 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del successivo art. 20;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti.

Art. 19 *Informazione periodica interna*

Ogni trimestre deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, a cura degli Amministratori Esecutivi della Società:

- specifica informativa sulle operazioni con parti correlate non soggette a preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'informativa deve riguardare la natura della correlazione, le condizioni, in particolare quelle economiche, le modalità ed i tempi di realizzazione dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, l'interesse e le motivazioni sottostanti alla stessa.
- specifica informativa sull'esecuzione delle operazioni preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione anche attraverso le c.d. Delibere Quadro di cui all'art. 17 della presente Procedura.

Viene infine fornito al Comitato un resoconto dell'esito delle operazioni di maggiore rilevanza ovvero di quelle con minore rilevanza nelle quali sia stato coinvolto il Comitato.

Art. 20 *Documento Informativo*

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche da società controllate italiane o estere, è predisposto, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF, un documento informativo redatto in conformità dell'**Allegato sub lettera d)** alla presente Procedura (di seguito, il "**Documento Informativo**").

I termini e le modalità di messa a disposizione del Documento Informativo, nonché gli ulteriori adempimenti in materia, sono quelli previsti dal Regolamento Consob.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione della operazione da parte dell'organo

competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Nell'ipotesi di operazione di competenza assembleare, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La Società predisporre il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni sopra previsto, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni con parti correlate tra loro omogenee, su tutte le operazioni con parti correlate considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni con parti correlate che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione con parti correlate o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF, la Società tenuta alla predisposizione del Documento Informativo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nei termini sopra indicati, (paragrafi 3 e 6 del presente articolo) la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori indipendenti e di esperti indipendenti di cui si sia avvalso il Comitato, e i pareri rilasciati da esperti

qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, il Documento evidenzia anche quanto richiesto dall'art. 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob, incluse le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e per valutare la loro indipendenza, in analogia a quanto disposto dall'art. 7 della presente Procedura. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, la Società può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nel caso in cui decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Art. 21 Raccolta ed archiviazione della documentazione

Il Responsabile della Procedura OPC provvede ad archiviare la documentazione relativa alle operazioni esaminate dal Comitato e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente Preposto della Società coadiuva il Responsabile della Procedura OPC nel monitoraggio dell'eventuale superamento delle soglie previste dalle disposizioni applicabili a seguito di operazioni singolarmente non rilevanti.

Art. 22 Verifica e revisione della procedura

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di verificare periodicamente l'efficacia della procedura adottata provvedendo in ogni caso alla sua revisione in contraddittorio con il Collegio Sindacale su base triennale, fatta comunque salva la possibilità di interventi più tempestivi anche al fine di assicurare la migliore efficienza della presente Procedura.

Ogni modifica alla presente Procedura deve essere pubblicata senza indugio sul sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile.

Art. 23 Entrata in vigore

Con decorrenza dal 1° dicembre 2010, viene adottata la Procedura Parti Correlate ed è applicabile la disciplina di trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento Consob.

Le modifiche al presente documento, deliberate dal Consiglio di Amministrazione del **26 settembre 2024**, hanno decorrenza dal **1° ottobre 2024**.

* * * * *

Allegati

- a) **Allegato A:** Regolamento Consob del 12 marzo 2010 approvato con delibera n. 17221
- b) **Allegato B:** Appendice del Regolamento Consob;
- c) **Allegato C:** Allegato 3 del Regolamento Consob;
- d) **Allegato D:** Allegato 4 del Regolamento Consob;
- e) **Allegato E:** Form da inviare alle Parti Correlate

**ALLEGATO A - Regolamento Consob del 12 marzo 2010
approvato con delibera n. 17221**



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Delibera n. 17221 del 12.3.2010

*(aggiornato con le modifiche apportate dalla
delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021)*

In vigore dal 31 dicembre 2021

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dicembre 2021

Regolamento operazioni con parti correlate

Aggiornamento: 31 dicembre 2021

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021)¹.

INDICE:

Articolo 1	- Fonti normative	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	”	3
Articolo 3	- Definizioni	”	3
Articolo 4	- Adozione di procedure	”	4
Articolo 5	- Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate	”	6
Articolo 6	- Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico	”	7
Articolo 7	- Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	8
Articolo 8	- Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	9
Articolo 9	- Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	9
Articolo 10	- Disciplina per determinate tipologie di società	”	9
Articolo 11	- Operazioni di competenza assembleare	”	10
Articolo 12	- Delibere-quadro	”	11
Articolo 13	- Casi e facoltà di esclusione	”	11
Articolo 14	- Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	”	13
Allegato 1	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali (<i>abrogato</i>)	”	15

¹ La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l’annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l’entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera *a*) dell’art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 è pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; essa è in vigore dal 1° luglio 2021. La delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 è pubblicata nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2021; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

<i>Allegato 2</i>	- Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	16
<i>Allegato 3</i>	- Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	”	20
<i>Allegato 4</i>	- Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	”	22
<i>Appendice</i>	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali	”	25

Articolo 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002²;
 - b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)³;
 - d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
 - e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
 - g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
 - h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di

² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "dall'Allegato 1" con le parole: "dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002". **Si riporta in Appendice al Regolamento per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.**

³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso la parola "eventualmente" e ha sostituito le parole: "articolo 13" con le parole: "articolo 4, comma 1, lettera a)".

sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice⁴;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte⁵;

i-bis) “amministratori coinvolti nell'operazione” e “consiglieri coinvolti nell'operazione”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società⁶;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

(Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte⁷;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

e-bis) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri

⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo trattino, ha sostituito le parole: “da società di gestione” con le parole: “dal gestore”.

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole “dalle sue parti correlate” con le parole: “dalle parti correlate della controparte”.

⁶ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “previste nell'Allegato 3” ha aggiunto le parole: “; e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte”.

indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera *b)* del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *c)*, punto *i)*⁸;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti⁹.

⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁹ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "operazioni con le medesime" ha aggiunto le parole: "e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti".

Articolo 5

(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea¹⁰.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta¹¹.

¹⁰ Comma modificato dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014", e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹¹ Comma modificato dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l'espressione: "del collegio sindacale" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti" con le parole: "pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione" e dopo le parole: "Con riferimento ai" ha inserito la parola: "predetti".

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata¹².

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società¹³;

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6

*(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)*¹⁴

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'operazione;

b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;

e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti¹⁵.

¹² Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: "come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile,".

¹⁴ Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico".

¹⁵ Articolo dapprima modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Articolo 7

(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato¹⁶;

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4¹⁷;

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa¹⁸;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società¹⁹.

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

¹⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "delle relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

¹⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

¹⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁹ Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

Articolo 8

(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d-bis*, *e)* ed *f)*, le procedure prevedono almeno²⁰:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²¹;

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato²²;

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

Articolo 9

(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell'Allegato 2.

Articolo 10

(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)* o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

²⁰ Alinea così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "lettere b), c)," ha inserito la parola: "*d-bis*),".

²¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" ed ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

²² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti non correlati" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi²³.

Articolo 11

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata²⁴.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere *c*) e *d*). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *c*), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera *e*).

²³ Articolo così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁴ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

Articolo 12
(*Delibere-quadro*)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2.

Articolo 13
(*Casi e facoltà di esclusione*)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile²⁵.

1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;

b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico²⁶.

²⁵ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l'ultimo periodo.

²⁶ Comma inserito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)²⁷.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che²⁸:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea²⁹;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) *...omissis...*³⁰;

iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali³¹;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro³²;

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera³³.

²⁷ Comma così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁸ Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: "le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che" con le parole: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che".

²⁹ Punto così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "politica di remunerazione" ha aggiunto le parole: "approvata dall'assemblea".

³⁰ Punto soppresso con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³¹ Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³² Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³³ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)*, e nei paragrafi 1.1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2.2, lettere *b)* e *d)*, e 3.1, lettere *a)*, *c)* *d)* ed *e)*, dell'Allegato 2.

6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che³⁴:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione³⁵;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera *c)* siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1³⁶;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati³⁷.

Articolo 14

(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti

³⁴ Alinea così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "ragioni di urgenza" ha inserito le parole: "tempestivamente e, comunque,".

³⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

³⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate³⁸.

³⁸ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

ALLEGATO B - Appendice del Regolamento Consob

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

ALLEGATO C - Allegato 3 del Regolamento Consob

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵³.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

⁵³ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resoconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO D - Allegato 4 del Regolamento Consob

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti⁵⁴;
 - i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi

⁵⁴ Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, **previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019⁵⁵**.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento

⁵⁵ Paragrafo così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE" con le parole: "previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019".

informativo o pubblicati sul sito internet della società⁵⁶.

- 2.9.** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: “ovvero si sono astenuti, specificando” ha inserito le parole: “in modo dettagliato”.

ALLEGATO E

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, [SE
APPLICABILE: in qualità di legale rappresentante della società
_____, avente sede in _____, iscritta presso il Registro
delle Imprese di _____, al numero di Codice Fiscale _____]

attestando di avere ricevuto copia della Procedura Parti Correlate (la
“**Procedura**”), approvata nella sua ultima versione dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 26 settembre 2024, previo parere
favorevole del Comitato:

- (i) dichiara di aver letto e compreso le disposizioni della Procedura;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. _____, n. fax
_____ e indirizzo e-mail _____,

e, in qualità di Parte Correlata della Società,

- (iii) indica quali propri stretti familiari, come definiti nell’Appendice del
Regolamento Consob *sub Allegato b*) alla Procedura, i soggetti di
seguito indicati:

_____,

_____.

- (iv) dichiara che, alla data della presente dichiarazione, lo stesso/la stessa
ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto
o un’influenza notevole, come definiti nell’Appendice del Regolamento
Consob *sub Allegato b*) alla Procedura e successive modificazioni,
sulle seguenti società:

_____,

_____.

- (v) si impegna ad indicare le altre società su cui lo stesso/la stessa ed i
propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o
un’influenza notevole, in tempo utile ai fini della corretta
individuazione delle operazioni con Parti Correlate;

- (vi) si impegna a comunicare senza indugio alla Società ogni variazione ai dati già comunicati, che sia rilevante ai sensi e per gli effetti della Procedura.

(Data) (Firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura. Il Sottoscritto/la Sottoscritta dichiara, inoltre, di essere stato/a informato/a dalla Società dei diritti attribuiti dall'articolo 15 del GDPR.

(Data) (Firma)
